



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 12 DEL 14-04-2020

Oggetto: MISURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER GARANTIRE IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI PRIMARI DEI CITTADINI. ULTERIORI DISPOSIZIONI AI SENSI DEL DPCM 10/04/2020

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile,

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente "Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il D.P.C.M. 1 aprile 2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio" il quale proroga le misure di contenimento previste dai DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo fino al 13 aprile 2020;

Visto il successivo D.P.C.M. 10 aprile 2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio", con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 – sono state disposte, con efficacia fino al 3 maggio 2020, nuove misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Evidenziato, in particolare, che nell'allegato 1 del suddetto DPCM è **prevista, tra l'altro, la riapertura, a far data dal 14/04/2020, degli esercizi di:**

- **commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria**
- **commercio al dettaglio di libri,**

annoverati, pertanto, nella lista delle attività di vendita di generi di prima necessità che fanno eccezione rispetto alle attività commerciali di dettaglio sospese dal DPCM, pur nel rispetto, per l'apertura, delle prescrizioni di cui all'art. articolo 1 lett. dd);

Evidenziato, pur tuttavia, che nello stesso DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale vengono riconfermati i divieti di spostamento già indicati nei precedenti DPCM e, precisamente:

"a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;"

Ritenuto che l'acquisto di un libro, o di prodotti di cancelleria, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del DPCM 10/04/2020, possa essere considerato una "situazione di necessità" tale da giustificare lo spostamento all'interno del proprio territorio comunale, così come, tra

l'altro, previsto nelle faq sul sito del governo in materia di spostamenti, ma non sia MAI TALE da rientrare nelle ipotesi di **assoluta urgenza** che giustificano movimenti ultracomunali“

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ravvisato che, in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio ad oggi conseguiti nel nostro Comune, dove alla data odierna non si riscontrano casi di positività accertata al covid-19;

Ritenuta, pertanto, indispensabile la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Atteso che, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni

Ritenuto che il potere di ordinanza comunale, in specie ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e quindi rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3 della Costituzione, oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento.

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 – TUEL;

In via precauzionale, al fine di evitare spostamenti non necessarie e incontrollati anche allo scopo di agevolare l'attività di controllo esercitata dalle Forze di Polizia

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa

**il divieto di spostamento al di fuori del territorio comunale per recarsi in esercizi commerciali che svolgano attività di:
commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria
commercio al dettaglio di libri,**

ritenendo che l'acquisto dei suddetti beni **non** rientri nelle ipotesi di **assoluta urgenza** che giustificano spostamenti ultracomunali, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 10/04/2020

DEMANDA

All'ufficio di polizia municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza mediante pattugliamento sul territorio.

DISPONE

che la presente ordinanza ha efficacia immediata e resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca.

AVVERTE

Che chiunque non osservi il presente provvedimento è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 400,00 a €. 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVERTE, altresì,

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto

DISPONE, infine

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
alla Prefettura di Ascoli Piceno
alla Questura di Ascoli Piceno
alla locale stazione Carabinieri di Castignano

Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web ed i canali social).

La presente sarà pubblicata all'Albo pretorio *on-line* del Comune di Castignano per 15 giorni consecutivi

Dalla residenza municipale, li 14/04/2020

Il Sindaco
Fabio Polini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Cron. N. _____

Il sottoscritto Messo del Comune di _____ dichiara: di aver notificato in data _____ copia del presente atto n. _____ al Sig. _____ nel modo appresso indicato:

- consegnandone copia a mani proprie
- effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il n. cronologico _____ a norma art. 139 C.P.C. al sig. _____ nella sua qualità di _____
- a soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta
- di essersi recato in via _____ presso la residenza del Sig. _____ e di aver, in assenza/rifiuto/per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. 140 143 del C.P.C., depositato la copia stessa nella CASA COMUNALE di _____ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il n. cronologico _____ alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

Data _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-04-2020 al 29-04-2020 con numero 411

Castignano, li 14-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino**